



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 54 del 31.07.2012

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI AGROPOLI E DI SAPRI (SA).

L'anno duemiladodici il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 09,15 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: ABATE .

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, Benevento Eugenio, La Porta Massimo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI AGROPOLI E DI SAPRI (SA).

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Agropoli ha un Segretario titolare, mentre il Comune di Sapri si trova attualmente sprovvisto di Segretario titolare;
- con nota prot. n. 8589 del 12.07.2012 il Sindaco pro-tempore di Sapri proponeva a questo Comune la stipula di una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
- con nota prot. n. 19531 del 13.07.2012 il Sindaco pro-tempore di Agropoli comunicava la disponibilità di questo Ente a gestire in forma associata il servizio predetto trasmettendo, contestualmente, lo schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni prevedendo il fine, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Ritenuto che il convenzionamento con il Comune di Sapri per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, nell'ottica della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, possa garantire la necessaria professionalità all'Ente da parte del Segretario Comunale ed allo stesso tempo, attraverso la ripartizione delle spese tra i Comuni, una economia di costi;

Visto l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Agropoli e di Sapri;

Atteso che il predetto schema è conforme alle esigenze del Comune di Agropoli, in quanto assicura un regolare ed efficiente espletamento del servizio e, pertanto, è meritevole di approvazione;

Ricordato che il Comune di Agropoli ed il Comune di Sapri sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia di cui sopra;

Richiamati:

- ▲ l'art. 7, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge n. 122/2010 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno;
- ▲ il D.M. Del 31.07.2010 del Ministero dell'Interno che dispone la successione del Prefetti dei Comuni capoluogo di Regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Preso atto che la Segreteria convenzionata dei Comuni di Agropoli e di Sapri si colloca nella classe 2° (popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti), ai sensi della tabella A) allegata alla legge n. 604/1962;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 465/1997

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale di classe 2° tra i Comuni di Agropoli, capoconvenzione, e di Sapri (SA), che diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Generale di Agropoli presso la nuova sede di segreteria convenzionata con il Comune di Sapri;
3. di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Agropoli e di Sapri che, in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare mandato al Sindaco pro-tempore di questo Comune per la sottoscrizione dell'allegata convenzione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sapri;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - Sezione Regionale Campania, Centro Direzionale Isola G1 - Napoli;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area "Supporto OO.II. - personale" ed al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza di ciascuno.

26.07.2012

IL SINDACO
f.to avv. Francesco Alfieri

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI AGROPOLI E DI SAPRI

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____

TRA

- Il Comune di Agropoli con sede in Agropoli, Piazza della Repubblica, n. 3, cod. fisc. 00252900659, rappresentato dall'avv. Francesco Alfieri, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Sapri con sede in _____, cod. fisc. _____, rappresentato dal Sig. _____, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO

- ⤴ che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- ⤴ che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- ⤴ che le Amministrazioni Comunali di Agropoli e di Sapri intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria, in quanto tali Comuni hanno una realtà territoriale molto simile, con una popolazione residente di complessivi 28.499 abitanti (Agropoli n. 21.466, Sapri. n. 7.033) e, pertanto, la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche, con un indubbio risparmio economico;
- ⤴ che la popolazione complessiva non determina cambiamento di classe essendo già Agropoli Segreteria Generale di classe II;
- ⤴ che la convenzione per l'Ufficio di Segreteria Generale viene stipulata in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa (così come richiesto dalla delibera del CdA Agenzia Nazionale n. 164/2000).

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

I Comuni di Agropoli e di Sapri stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

Articolo 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di Agropoli è individuato quale Comune capo-convenzione.

Articolo 3

Nomina e revoca del Segretario Generale

Il potere di nomina e revoca del Segretario Generale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione e cioè Agropoli, sentito il Sindaco del Comune di Sapri.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Generale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito il Sindaco di Sapri.

Articolo 4

Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Generale e sua sostituzione

Le prestazioni lavorative del Segretario Generale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore così ripartite:

- n. 21 ore settimanali al Comune di Agropoli;
- n. 15 ore settimanali al Comune di Sapri.

Il calendario dei giorni di presenza del Segretario Generale sarà stabilito con successivo atto assunto di concerto tra i Sindaci ed il Segretario stesso.

Alla sostituzione del Segretario Generale, ricorrendone i presupposti, provvederà il Vicesegretario Vicario del Comune di Agropoli, in possesso dei requisiti di legge, che viene, pertanto, individuato quale Vicesegretario Vicario della Segreteria convenzionata.

Articolo 5

Classe della convenzione di segreteria

La presente convenzione è classificata di classe II a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972, in quanto la popolazione complessiva ammonta a n. 28.499, di cui per il Comune di Agropoli n. 21.466, per il Comune di Sapri n. 7.033.

Articolo 6

Trattamento economico del Segretario Generale

Spetta al Segretario Generale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati.

Il trattamento economico del Segretario Generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Articolo 8

Durata e cause di scioglimento

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Generale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione ha durata di anni uno, con decorrenza dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Generale nominato dal Sindaco competente, in conformità a quanto previsto dal comma precedente.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per scadenza naturale della convenzione;
- b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 20 (venti) giorni dalla data di notifica della deliberazione medesima all'altro Comune.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Generale titolare della convenzione sarà titolare al 100% presso il Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo tra i Sindaci ed il Segretario Generale.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Generale.

Articolo 9

Rapporti economici

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, come definite al precedente art. 4, comma 2. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali, come pure l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi al Comune di Sapri e ritorno ad Agropoli sarà ripartito tra i due Comuni secondo le stesse percentuali di ripartizione del trattamento economico (60% Agropoli, 40% Sapri).

Il Comune capo-convenzione erogherà per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, nonché, il rimborso per spese di viaggio, mentre il Comune Sapri provvederà a versare la parte di spesa a proprio carico sulla base di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione con cadenza trimestrale.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Generale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Ciascun Comune corrisponderà direttamente al Segretario, ricorrendone i presupposti, i buoni pasto. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Sono corrisposti direttamente dal Comune nel cui interesse è stato stipulato l'atto, le somme spettanti al Segretario Generale a titolo di diritti di rogito.

Analogamente si provvederà per i rimborsi delle spese di viaggio, per trasferte e/o missioni, buoni pasto relativamente all'attività del Vicesegretario.

Articolo 10

Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL, dandone comunicazione al Sindaco di Sapri.

Articolo 11

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed ai CCNLL dei Segretari Comunali.

Articolo 12

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente convenzione il titolare della Segreteria Generale di Agropoli assume le funzioni di Segretario della presente Segreteria Generale convenzionata.

Articolo 13
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Agropoli (avv. Francesco Alfieri) _____

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Sapri (arch. Giuseppe Del Medico) _____

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

26.07.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA "SUPPORTO OO.II - PERSONALE "
f.to - dott. Eraldo Romanelli -

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.

26.07.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to - Biagio Motta -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Ferdinando Farro)

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to (Dott. Eraldo Romanelli)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 02.08.2012

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 02.08.2012

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli